

Determina a contrarre

Rif. Richiesta Ordine interno: n. 5434/22

Richiesta del: 20/07/2022

Oggetto: servizio di supervisione e centralizzazione dati dei parcometri in uso

Considerato che la Società svolge l'attività nel settore della "gestione di parcheggi di superficie, nonché la progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi pubblici e privati di superficie ed in struttura; consulenza, assistenza ed i servizi a terzi nel campo della sosta e parcheggio ecc.";

Visto che per la gestione del servizio richiede la corretta funzionalità dei parcometri installati su tutto il territorio cittadino, strumento principale per il pagamento della sosta;

Visto che complessivamente i parcometri in uso risultano essere, esclusi i sistemi c.d. minipark dei parcheggi di interscambio, n° 432 unità;

Visto che nel programma pluriennale degli acquisti è prevista la sostituzione progressiva del parco macchine in uso e che, pertanto, risulta opportuno stipulare un contratto di centralizzazione dei parcometri in uso per una durata limitata nel tempo, ad oggi quantificabile in 12 mesi;

Visto che l'importo complessivo del servizio di supervisione e centralizzazione per i parcometri in uso, per il periodo di 12 mesi, è quantificabile sulla base del parco macchine e della situazione aziendale attuale, nonché del trend storico dei prezzi e dell'andamento dell'inflazione in € 70.000,00 + iva, e quindi inferiore ai limiti di soglia comunitaria di cui al D.lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Visto che nella specifica fattispecie sussistono i presupposti per procedere all'affidamento diretto con procedura negoziata al fornitore e produttore dei parcometri in uso senza previa pubblicazione perché sussistono le condizioni dettate dal comma 2 lettera b) punti 2 e 3 dell'art. 63 del D.Lgs 50/2016 per le seguenti ragioni:

- il sistema di centralizzazione in uso si basa su una piattaforma web di servizi, sviluppato da Parkeon S.p.A. (ora Flowbird S.r.l.), già fornitrice dei parcometri in uso con una centrale remota di monitoraggio attiva (transazioni, loghi, operazioni, report, telediagnosi, manutenzione remota, pagamenti con carta di credito, sistema fuori orario per la regolarizzazione dei mancati pagamenti) che scambia dati con tutti i parcometri esistenti, comprese tutte le connessioni di collegamento di tutti i parcometri in uso;

- il sistema di centralizzazione ed il sistema di supervisione in uso sono di proprietà esclusiva di Parkeon S.p.A. (ora Flowbird S.r.l.) con diritto esclusivo;
- il cambiamento di fornitore obbligherebbe Genova Parcheggi S.p.A., a far sviluppare in proprio un sistema ad hoc ed a dotarsi e mantenere attiva una centrale remota di monitoraggio con notevole aggravio di costi e difficoltà tecniche sproporzionate.

Visto che, nella specifica fattispecie, sussiste un unico soggetto economico in grado di fornire il servizio necessario, costituito dal soggetto che produce i parcometri stessi ed in possesso delle relative privative (Parkeon S.p.A., ora Flowbird S.r.l.) e, quindi, la concorrenza è assente per motivi tecnici;

Visto che l'alternativa, costituita dalla necessità di sostituire l'intero parco parcometri in uso risulta ad oggi non tecnicamente perseguibile in tempi brevi e non economicamente perseguibile per i relativi costi sproporzionati;

Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici, art. 36;

Visto il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici;

Considerato che la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Rilevato che è possibile procedere ad affidamento diretto per lavori fino all'importo di € 150.000 IVA esclusa e per forniture e/o servizi fino all'importo di € 139.000 IVA esclusa, ai sensi dell'art.1, comma 2 del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 e successivamente del D.L. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021;

Visto che l'importo della fornitura in oggetto è, pertanto, inferiore alle soglie comunitarie e ricade nell'applicazione dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016;

Visto quanto disposto dall'art. 36 del D.Lgs. 50 del 18/04/2016 in materia di affidamenti di contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;

Visto quanto disposto dal Regolamento di Esecuzione ed Attuazione D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 e s.m.i. sullo stesso tema;

Visto che la categoria merceologica in oggetto non rientra nell'art. 1 del dpCM 24/12/2015 soggetti aggregatori;

Visto che, comunque, la Società non rientra tra i soggetti compresi nell'applicazione del dpCM 24/12/2015;

Viste le Linee Guida n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al D. Lgs. n. 56/2017 con delibera n. 2016 del Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 1° marzo 2018 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2018 per quanto ancora applicabili ai sensi dell'art.216, comma 27-octies, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per quanto applicabili;

Vista la delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell'11 ottobre 2017;

Visto quanto disposto dal regolamento acquisti aziendale all'art. 1 comma 3 in merito alla possibilità di acquisto in affidamento diretto e/o procedura negoziata per le tipologie di acquisti in esso indicate e per i limiti di importo di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Viste le tipologie di fornitura di cui all'oggetto, ricomprese nel citato art. 1 comma 3;

Visto che a seguito di quanto disposto dalla L. 208/2015 ha richiesto l'ammissione a Consip ed è stata ammessa a partire dal 22 marzo 2016;

Visto che prodotto in oggetto alla data del 20/07/2022 non risulta presente tra le convenzioni Consip;

Visto che il produttore e fornitore dei dispositivi risulta alla data del 20/07/2022 abilitato sul MEPA per il bando di servizi che comprende il CPV del servizio in oggetto;

Il Direttore Generale di Genova Parcheggi S.p.A., nell'esercizio delle sue funzioni

DETERMINA

Di emettere la presente determina ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

Di procedere all'assegnazione del servizio in oggetto mediante affidamento diretto ex art. 36 D.lgs. 50/2016 così come modificato dalla L. 108/2021, alla ditta produttrice dei dispositivi, dalla scadenza del contratto in corso per la durata di 12 mesi, previa contrattazione con la stessa del miglior prezzo conseguibile mediante lo strumento

della trattativa diretta sul portale del MEPA e previa verifica del possesso dei requisiti di ordine generale;

Di stabilire che la fornitura del servizio dal punto di vista tecnico avvenga alle stesse condizioni già in corso;

Di procedere all'affidamento al prezzo più basso così conseguito;

Di fissare l'importo della procedura in Euro 70.000,00 + iva.

Genova, 20/07/2022

Genova Parcheggi S.p.A.
Il Direttore Generale
Claudio Gavazzi

